CAMERA DEI DEPUTATI N. 3494

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GLORIA

Istituzione della Provincia del Cilento

Presentata il 15 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel presentare la presente proposta di legge è doveroso ricordare che già nella scorsa legislatura venne presentata in data 20 luglio 1989, l'atto Camera n. 4119 recante un'iniziativa analoga dagli onorevoli Auleta, Calvanese, D'Ambrosio e Nardone.

Il lavoro del collega Francesco Auleta, ispiratore di quella proposta di legge, è utilizzato nella presente con l'accorgimento di un ulteriore controllo dei dati e tenendo conto anche che il territorio indicato è, nel frattempo, divenuto Parco nazionale, a sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il territorio che si estende dal Sele a Sapri, dalla valle del Tanagro al Tirreno, è il Cilento.

Esso ha una popolazione di 311.195 abitanti (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1993), con 104 comuni, 3.601, 90 chilometri quadrati.

La provincia di Salerno, di cui fa parte, è una delle più estese d'Italia, con una superficie di 4.923 chilometri quadrati ed una popolazione di 1.066.000 abitanti.

Basti pensare che la superficie del Cilento è di poco inferiore a quella della regione Molise.

Nel linguaggio geologico, il Cilento è definito « provincia geo-morfologica ».

Nel linguaggio ecologico, il Cilento è un ecosistema.

« I suoi confini non sono un arbitrio dei geografi, essi includono un territorio omogeneo per storia, tradizioni, consuetudini, costumi, particolarità linguistiche ed interessi economici ».

La qual cosa, nella sua più recente opera intitolata « *Economia e storia nel Cilento Medioevale* » ha messo in luce, in modo eccellente, Pietro Ebner, con tutta l'autorità che gli proviene dalla vasta e

profonda preparazione storica e sul fondamento di pazientissime ricerche di archivio.

Agli albori della storia, il Cilento si presenta già con una propria fisionomia: è l'Enotria.

Esso, infatti, è abitato, anticipazione del suo destino rurale, dagli Enotri una popolazione di agricoltori e di pescatori, che recinsero con mura poligonali la sommità di alcune colline dei luoghi (si veda quella di Velia) a difesa del bestiame e che piantarono lungo le pendici meridionali le celebri viti aminee.

Nel VI secolo a.C. ad opera di Paestum, Velia e Pixunte (l'odierna Policastro) il territorio si avvia a quell'unità ed omogeneità greca che lo caratterizzerà a lungo.

Il processo di ellenizzazione non si fermò alle coste, ma chiamò in causa le zone interne, compresa la valle del Tanagro, per le quali gli empori greci sul mare avevano importanza vitale.

L'amministrazione romana, incluse, al tempo di Augusto, il Cilento nella *tertia regio* e, successivamente, nella *decima* cioè entrambe le volte, in un contesto etnico-culturale diverso da quello salernitano.

Il che fa del Cilento, nei rapporti con la Campania, « una regione nella regione ».

Ancora oggi, anche il viaggiatore più distratto non può fare a meno di notare le sostanziali differenze esistenti tra il Cilento da una parte ed il resto della provincia dall'altra; differenze non solo ambientali ma anche e soprattutto economiche, storiche e culturali.

Certo, non si intende in questa sede riproporre una velleitaria e demagogica concezione automaticistica del rapporto nuovo quadro istituzionale – nuovo sviluppo territoriale.

Si tratta, invece, di costruire nel Cilento le condizioni strutturali di fondo perché si possa sviluppare una dialettica, necessariamente istituzionale, culturale, economica, capace di innovare e produrre nella direzione strategica della integrazione territoriale a livelli più alti di civiltà materiale e di cultura diffusa.

In questo assunto, non astratto nella realtà drammatica degli attuali problemi e nella insostituibile necessità di dar vita ad una prospettiva di svolta profonda, si colloca il tema di un rimodellamento istituzionale della provincia salernitana.

La particolare posizione geografica dei comuni del Cilento rispetto al capoluogo Salerno e la loro diversa realtà socio-economico-culturale impongono una riforma dell'attuale assetto istituzionale, mediante la costituzione di una nuova provincia che possa promuovere un più adeguato sviluppo delle potenziali risorse culturali, turistiche e produttive esistenti ed arrestare le attuali tendenze al degrado e all'abbandono.

Da non sottovalutare, inoltre, la grande portata della legge n. 142 del 1990 sulla riforma delle autonomie locali che, innovando, apre coraggiosamente al decentramento amministrativo e alle autonomie locali e assegna all'ente provincia un ruolo aggiuntivo di programmazione del territorio.

La già ricordata istituzione del parco nazionale del Cilento dà ulteriore forza alle esigenze di gestione unitaria del territorio, configurando per la prima volta, in Italia e forse nel mondo, la nascita di una provincia verde.

Infatti, l'area della nuova provincia coincide in gran parte con il territorio inglobato nel Parco.

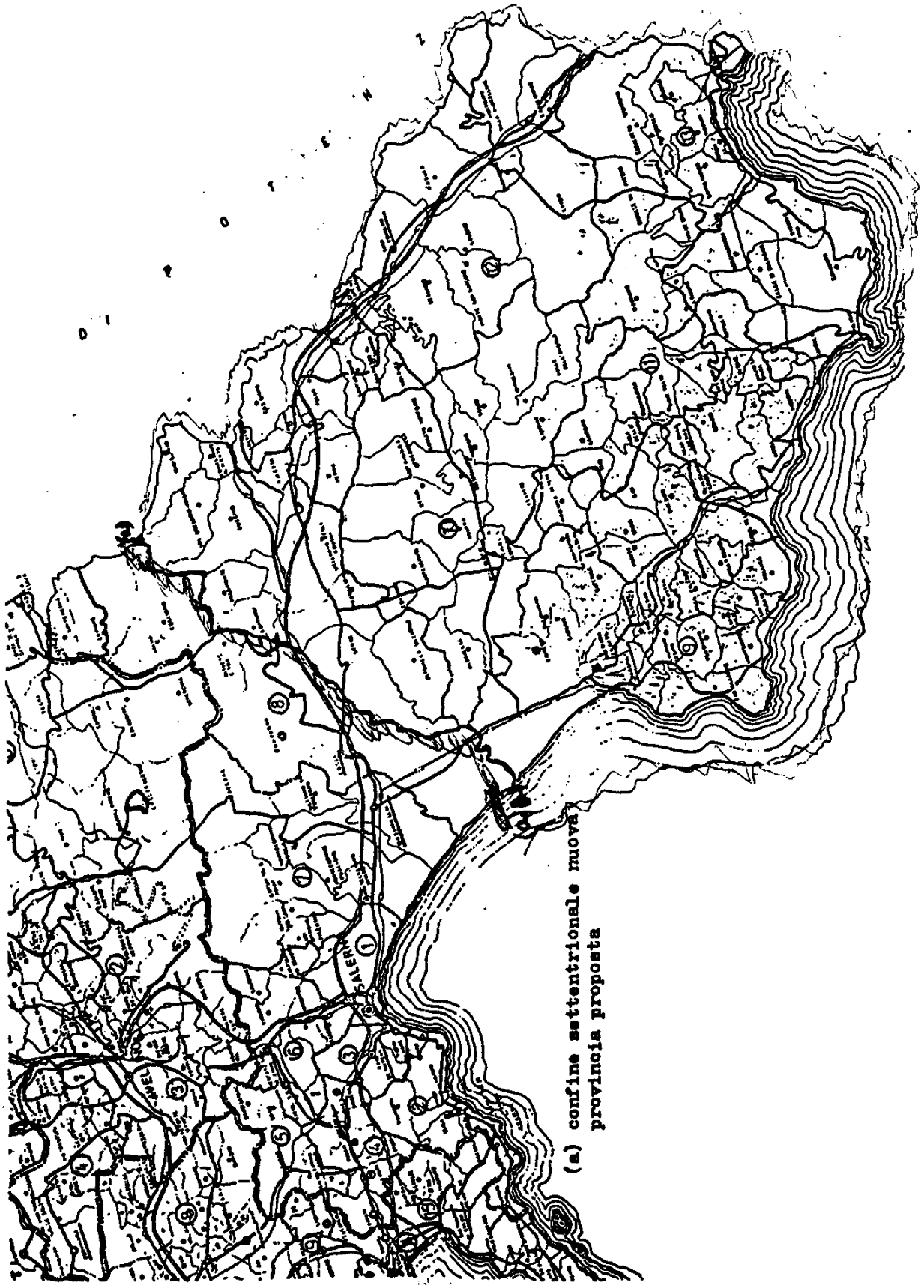
Compito, pertanto, della nuova provincia sarà anche quello di mediare e raccordare le esigenze di un territorio destinato ad uno sviluppo diversificato.

Occorre, altresì, l'ente provincia per affermare nel Cilento la nascita di una cultura nuova, cioè la nascita di una cultura da parco nazionale, cui conseguentemente legare le ipotesi di sviluppo che non potranno che essere alternative a quelle ipotizzabili nel resto della provincia di Salerno.

Il Cilento, provincia verde, potrà essere un ottimo laboratorio per l'agricoltura biologica, per il turismo culturale, per l'agri-turismo, per l'artigianato artistico ed altre attività di rilievo.

Utilizzando, gradualmente, energie alternative pulite, quali la solare, la geotermica, l'eolica, eccetera, la nuova provincia potrà puntare globalmente ad uno sviluppo altamente qualitativo ed alternativo.

Dal quadro di insieme si evince l'urgenza della istituzione della provincia cilentana, strumento indispensabile per affrontare le non poche difficoltà che si oppongono alla realizzazione di un vero parco nazionale e per candidare il Cilento ad un primato di rilevanza internazionale, quale sicuramente sarà la nascita della prima provincia verde.


(a) confine settentrionale nuova provincia proposta

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia del Cilento.

2. La circoscrizione della provincia del Cilento, con capoluogo Vallo della Lucania, comprende i comuni di Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cùccaro Vètere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vètere, Mòio della Civitella, Montano Antìlia, Montecorice, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Vèlia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petìna, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Merina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucània, Vibonati.

ART. 2.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale si svolge contestualmente alle ele-

zioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Campania.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali del Cilento e di Salerno, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

3. In caso di dissenso tra le due amministrazioni provinciali di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei ministri, provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma 2.

ART. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Salerno e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia del Cilento.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

ART. 5.

1. Il capoluogo della provincia del Cilento è Vallo della Lucania.

2. La denominazione della nuova provincia, a tutti gli effetti di legge, è quella di « provincia del Cilento ».

ART. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia del Cilento sono a carico dei capitoli previsti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

2. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3494
Lire 500